|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 181 del 14/03/2022

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc98165400)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc98165401)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc98165402)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc98165403)

[Modifiche al programma gare del 13/03/2022 1](#_Toc98165404)

[Modifiche al programma gare del 16/03/2022 2](#_Toc98165405)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 2](#_Toc98165406)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 4](#_Toc98165407)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 6](#_Toc98165408)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**COMUNICAZIONE**

**Nel presente Comunicato Ufficiale sono pubblicati i risultati ed i provvedimenti disciplinari relativi alle gare di Seconda Categoria in cui erano impegnate squadre che devono disputare gare di recupero nelle giornate di martedì 15.03.2022 e mercoledì 16.03.2022 (solo 1 gara).**

**I risultati ed i provvedimenti disciplinari relativi a gare in cui erano impegnate squadre che devono disputare gare di recupero o posticipi nella giornata di mercoledì 16.03.2022 saranno pubblicati domani 15.03.2022.**

**I risultati ed i provvedimenti disciplinari relativi a tutte le restanti gare verranno pubblicati nella giornata di mercoledì 16.03.2022.**

## Modifiche al programma gare del 13/03/2022

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

Causa evento luttuoso e visti gli accordi societari la gara PEGLIO/UNIONE CALCIO PERGOLESE è **posticipata a mercoledì 23.03.2022 ore 20,45 e disputata sul campo “Supplementare” di Urbania.**

## Modifiche al programma gare del 16/03/2022

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

Causa emergenza sanitaria da Covid 19 OFFIDA A.S.D./SANTA MARIA TRUENTINA è **rinviata.**

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

Visti gli accordi societari la gara VIS GUALDO CALCIO/PALOMBESE avrà inizio alle **ore 21,00.**

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Visti gli accordi societari la gara ATLETICO GALLO/LMV URBINO CALCIO è **anticipata a martedì 15.03.2022 ore 20,45 e disputata sul campo sportivo “Sanchioni” di Morciola di Vallefoglia**

**CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI**

La gara POL. CAGLI SPORT ASSOCIATI/C.S.I. DELFINO FANO viene **disputata sul campo sportivo comunale di Cagli.**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE A - 4 Giornata - R |
| REAL ALTOFOGLIA | - VIRIDISSIMA APECCHIO | 2 - 0 |   |
| VALFOGLIA TAVOLETO | - SCHIETI | 3 - 2 |   |

 |

|  |
| --- |
| GIRONE C - 4 Giornata - R |
| AVIS ARCEVIA 1964 | - FOOTBALL CLUB OSIMO 2011 | 4 - 1 |   |
| PIANO SAN LAZZARO | - NUOVA SIROLESE | 1 - 4 |   |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE D - 4 Giornata - R |
| AGUGLIANO POLVERIGI | - MAIOLATI UNITED | 0 - 1 |   |
| VICTORIA STRADA | - ESANATOGLIA | 0 - 1 |   |

 |

|  |
| --- |
| GIRONE F - 4 Giornata - R |
| PENNESE P.S.G. | - POLLENZA | 3 - 1 |   |
| SAN GINESIO CALCIO | - PALOMBESE | - | M |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE G - 4 Giornata - R |
| A.V.I.S. RIPATRANSONE | - MONTE SAN PIETRANGELI | 0 - 1 |   |
| MAGLIANO CALCIO 2013 | - REAL ELPIDIENSE CALCIO | 0 - 1 |   |

 |

|  |
| --- |
| GIRONE H - 4 Giornata - R |
| AGRARIA CLUB | - ACQUASANTACALCIO 1971 | 0 - 1 |   |
| FC TORRIONE CALCIO 1919 | - PRO CALCIO ASCOLI | 1 - 0 |   |
| MALTIGNANO CALCIO | - ACQUAVIVA CALCIO | 0 - 2 |   |
| MONTEPRANDONE | - PICENO UNITED MMX A R.L. | 0 - 3 |   |
| VIGOR FOLIGNANO | - PORTA ROMANA | 2 - 0 |   |

 |

M = Gara rinviata per impraticabilità campo

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 14/03/2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12/ 3/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

**Gara del 12/ 3/2022 SAN GINESIO CALCIO - PALOMBESE**Rilevato dal referto arbitrale che la gara in oggetto non è stata effettuata per impraticabilità del terreno di giuoco, si dispone la ripetizione della stessa dando mandato al Comitato Regionale Marche per l'effettuazione della medesima.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPINOZZI DANIELE | (AGRARIA CLUB)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SILVESTRI ELIO | (MALTIGNANO CALCIO)  |   |   |   |

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CINGOLANI LUCA | (FOOTBALL CLUB OSIMO 2011)  |   | STAFFOLANI LUCA | (FOOTBALL CLUB OSIMO 2011)  |
| PAOLONI DANIELE | (MONTEPRANDONE)  |   |   |   |

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STAGNARI ALESSANDRO | (NUOVA SIROLESE)  |   | TANTAOUI BADR | (PRO CALCIO ASCOLI)  |

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WALI DAUUDA | (A.V.I.S. RIPATRANSONE)  |   | BUGHI FEDERICO | (AGUGLIANO POLVERIGI)  |
| TASSOTTI MARCO | (MAGLIANO CALCIO 2013)  |   | PIERINI GABRIELE | (MAIOLATI UNITED)  |
| PAOLETTI DANILO | (PENNESE P.S.G.)  |   | CANDIDORI SIMONE | (PRO CALCIO ASCOLI)  |
| MENGA RIAZ CANEPA | (SCHIETI)  |   | RUSSO NELLO | (VALFOGLIA TAVOLETO)  |

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GUAIANI DANIELE | (ACQUASANTACALCIO 1971)  |   | GJOCI ALKET | (AGRARIA CLUB)  |
| MAIOLATI PAOLO | (AGRARIA CLUB)  |   | VANNI FABIO | (AGRARIA CLUB)  |
| PULCINELLI NICOLO | (AVIS ARCEVIA 1964)  |   | PICCOLINI GABRIELE | (ESANATOGLIA)  |
| BIANCHI MATTEO | (MAIOLATI UNITED)  |   | CIPOLLONI DANILO | (MONTEPRANDONE)  |
| MANCA ENRICO | (PICENO UNITED MMX A R.L.)  |   | PATRASSI FRANCESCO | (POLLENZA)  |
| HUMPHREY OFURE | (VALFOGLIA TAVOLETO)  |   | PROCENTESE RAFFAELE | (VALFOGLIA TAVOLETO)  |
| CRISTALLI FRANCESCO | (VICTORIA STRADA)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (VIII INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COULIBALY ALOU | (MAGLIANO CALCIO 2013)  |   | PAOLINI ALESSIO | (MONTEPRANDONE)  |

AMMONIZIONE (VII INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RE LUCA | (AGRARIA CLUB)  |   | PIZZICHINI MARCO | (FOOTBALL CLUB OSIMO 2011)  |
| CANALA STEFANO | (PRO CALCIO ASCOLI)  |   | AMBROGIANI LUCA | (SCHIETI)  |
| FUGANTE SIMONE | (VICTORIA STRADA)  |   | BERNARDINI DAVIDE | (VIRIDISSIMA APECCHIO)  |

AMMONIZIONE (VI INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VANNICOLA DYLAN | (ACQUAVIVA CALCIO)  |   | ZANAPA ANTONIO | (ACQUAVIVA CALCIO)  |
| BATTISTONI LUCA | (FOOTBALL CLUB OSIMO 2011)  |   | PESCE GIUSEPPE | (MALTIGNANO CALCIO)  |
| MARCOALDI JUAN SEBASTIAN | (PENNESE P.S.G.)  |   | MARIOTTI FABIO | (PORTA ROMANA)  |
| DI RUSCIO RICCARDO | (REAL ELPIDIENSE CALCIO)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (III INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SILIPO DARIO | (A.V.I.S. RIPATRANSONE)  |   | PEROZZI EZIO | (ACQUAVIVA CALCIO)  |
| SANTIROCCO FILIPPO PAOLO | (ACQUAVIVA CALCIO)  |   | CARMENATI SIMONE | (ESANATOGLIA)  |
| SANTONI FABRIZIO | (ESANATOGLIA)  |   | ROSO GIANLUCA | (MAGLIANO CALCIO 2013)  |
| BORRACCINI FABIO | (MONTEPRANDONE)  |   | CARINGOLA FRANCESCO | (PORTA ROMANA)  |

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE SANTIS PIETRO | (ACQUASANTACALCIO 1971)  |   | FARINELLI SIMONE | (ACQUASANTACALCIO 1971)  |
| CARMINUCCI ANDREA | (AGRARIA CLUB)  |   | DOLCE ALEX | (ESANATOGLIA)  |
| OTTAVIANI MASSIMO | (FC TORRIONE CALCIO 1919)  |   | PIGNOTTI ALESSIO | (FC TORRIONE CALCIO 1919)  |
| MOSCONI MATTIA | (FOOTBALL CLUB OSIMO 2011)  |   | BEVILACQUA ALESSANDRO | (MAIOLATI UNITED)  |
| COSTARELLI DANIELE | (MAIOLATI UNITED)  |   | ANTONELLI DANIELE | (MALTIGNANO CALCIO)  |
| MAIORANO SALVATORE | (PIANO SAN LAZZARO)  |   | SAVINO ALFREDO | (PIANO SAN LAZZARO)  |
| MOGETTA MIRCO | (POLLENZA)  |   | CACCIATORI CARLO | (PORTA ROMANA)  |
| MACCIARONI OMAR | (SCHIETI)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PASQUALINI MATTEO | (AGRARIA CLUB)  |   | RENANI MATTEO | (AVIS ARCEVIA 1964)  |
| PIERANTOZZI LUIGI | (FC TORRIONE CALCIO 1919)  |   | PROVENZIANI NICOLA | (FOOTBALL CLUB OSIMO 2011)  |
| REBICHINI RICCARDO | (FOOTBALL CLUB OSIMO 2011)  |   | ARMANI LORENZO | (PIANO SAN LAZZARO)  |
| CHILLA ALBERTO | (REAL ELPIDIENSE CALCIO)  |   | ANGELINI MARCO | (VIGOR FOLIGNANO)  |
| DI GIANLUCA FLAVIO | (VIGOR FOLIGNANO)  |   |   |   |

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 176 – RIUNIONE DELL’8 MARZO 2022**

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 8 marzo 2022, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N. 39/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dr. Giovanni Spanti - Vice-Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

nella riunione dell’8 marzo 2022,

a seguito del reclamo n. 39 promosso dalla A.S.D. ATLETICO CENTOBUCHI in data 1 marzo 2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 gare applicata al calciatore FABICANNELLA MATTEO dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 162 del 23-02-2022,

- esaminato il preannuncio di reclamo ed il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 8 marzo 2022, Francesco Scaloni,

- sentito a chiarimenti il direttore di gara;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato la sanzione della squalifica per 3 gare al calciatore FABICANNELLA MATTEO tesserato per la reclamante in quanto espulso *“ Per condotta violenta, reiterava nel tentativo di aggressione all’avversario venendo tempestivamente trattenuto da alcuni compagni di squadra”.*

 Avverso tale decisione ha proposto reclamo, dopo averlo preannunciato, la A.S.D. ATLETICO CENTOBUCHI, chiedendo che la sanzione venisse ridotta, rapportandola alla effettiva gravità dei fatti.

Va preliminarmente rilevato che il reclamo risulta essere privo della indicazione sia di chi sia il giocatore sanzionato, sia in quale C.U. sia stata irrogata la sanzione: pertanto di per se stesso il reclamo sarebbe inammissibile, ma avendo la società preannunciato il reclamo indicando con precisione i dati mancanti nel reclamo la Corte ritiene che per il principio di conservazione degli atti, il reclamo ha raggiunto lo scopo, consentendo l’esame del provvedimento impugnato.

 Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato, come peraltro scritto nel referto, che il calciatore sanzionato ha colpito a mano aperta l’avversario, facendolo cadere a terra, durante una azione di gioco e che dopo essere stato espulso ha cercato di dirigersi verso l’avversario, senza raggiungerlo, in quanto trattenuto dai compagni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere parzialmente accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata al comportamento messo in atto dal calciatore sanzionato in quanto, in base a quanto descritto e confermato a chiarimenti dal direttore di gara, lo stesso non rientra nella fattispecie della condotta violenta prevista dall’art. 38 CGS.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo come sopra proposto, e per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore FABICANNELLA MATTEO a 2 gare.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 8 marzo 2022.

 Il Relatore Il Presidente

 F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 12 marzo 2022

 Il Segretario f.f.

 F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 40/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dr. Giovanni Spanti - Vice-Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

nella riunione dell’8 marzo 2022,

a seguito del reclamo n. 40 promosso dalla A.S.D. VICTORIA STRADA in data 1 marzo 2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica della squalifica per 5 giornate del calciatore JURI FORTUNATO applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 162 del 23/02/2022

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 8 marzo 2022, Lorenzo Casagrande Albano,

ha pronunciato la seguente decisione.

- preso atto che la reclamante prima dell’inizio della discussione ha depositato tramite PEC la rinuncia al reclamo;

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Avendo rinunciato al reclamo la A.S.D. Victoria Strada., la Corte dichiara definito il procedimento per rinuncia della reclamante.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale dichiara definito il procedimento per rinuncia al reclamo.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 8 marzo 2022.

 Il Relatore Il Presidente

 F.to in originale F.to in originale Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 12 marzo 2022

 F.to in originale

 Il Segretario f.f.

 Lorenzo Casagrande Albano

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 167 – RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2022**

**Decisione n. 4/TFT 2021/2022**

**Deferimento n. 5869/240 pfi 21-22 PM/sds dell’ 11 febbraio 2022**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f. - Relatore

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo – Componente -

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 28 febbraio 2022 a seguito del deferimento n.5869/240 pfi 21-22 PM/sds dell’11 febbraio 2022 a carico del calciatore DRAGJOSHI AVELINO e della società U.S. PINTURETTA FALCOR ha pronunciato la seguente

 DECISIONE

**Il deferimento**

Con provvedimento dell’11 febbraio 2022 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

* **DRAGJOSHI AVELINO,** all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società U.S. Pinturetta Falcor ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società U.S. Pinturetta Falcor, e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:

della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 02/08/2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società U.S. Pinturetta Falcor, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- la società **U.S. PINTURETTA FALCOR** a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Dragjoshi Avelino, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

 Con nota dell’11 febbraio 2022 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

 All’odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura federale; il calciatore deferito ed il signor Verdecchia Stelio, presidente della società deferita.

 Il rappresentante della Procura federale, riportandosi agli atti del deferimento, ne illustrava ulteriormente i motivi, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati e concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti.

 Il presidente della società deferita sosteneva l’estraneità della società a quanto dichiarato dal calciatore in relazione alla mancanza di un suo precedente tesseramento presso una federazione estera.

 Il calciatore giustificava il suo comportamento a causa del fatto che non comprende bene la lingua italiana e che al società per cui era stato tesserato era inattiva.

 Il rappresentante della procura chiedeva l’accoglimento del deferimento con l’applicazione delle seguenti sanzioni:

 - per il calciatore DRAGJOSHI AVELINO la squalifica per 4 giornate;

 - per la società U.S. PINTURETTA FALCOR l’ammenda di € 500,00.

 Il presidente della società deferita chiedeva il proscioglimento della società.

 Il calciatore chiedeva l’applicazione della sanzione minima prevista dalle norme.

 Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale, osserva quanto segue.

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento.

In particolare, è risultato che per la stagione sportiva 2021/2022 il calciatore deferito ha presentato una richiesta di tesseramento a favore della Società U.S. Pinturetta Falcor, allegando la dichiarazione di non essere mai stato tesserato per Società appartenenti a federazioni estere.

 Dagli atti allegati al deferimento risulta invece accertato che lo stesso era stato tesserato per Società sportiva affiliata alla Federazione Albanese.

È, quindi, incontestabile che il ridetto calciatore, rilasciando dichiarazione mendace, è venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità e va, pertanto, sanzionato.

La violazione contestata non è invece ascrivibile alla Società U.S. Pinturetta Falcor la cui richiesta di tesseramento del calciatore si era fondata sulla dichiarazione del medesimo, di per sé sufficientemente idonea a far ritenere soddisfatte le condizioni del tesseramento.

Peraltro, non risulta in atti che il calciatore sia stato dalla Società deferita effettivamente impiegato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale, all’esito della camera di consiglio, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe, infligge al calciatore DRAGJOSHI AVELINO la squalifica per 4 giornate e proscioglie la società U.S. PINTURETTA FALCOR.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 28 febbraio 2022.

 Il Relatore Il Presidente

 F.to in originale F.to in originale

 Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 12 marzo 2022

 Il Segretario f.f.

 F.to in originale

 Lorenzo Casagrande Albano

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 175 – RIUNIONE DELL’8 MARZO 2022**

**Decisione n. 5/TFT 2021/2022**

**Deferimento n. 005626/176 pfi 21-22 PM/ps del 3 febbraio 2022**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente - Relatore

 **DECISIONE**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 3 febbraio 2022 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

**ROCCHI MARCO,** all’epoca dei fatti calciatore tesseramento per la società Montefano Calcio a r.l.:

violazione di cui artt. 4, comma 1, e 28 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in due occasioni ed in particolare all’inizio del secondo tempo nonché al termine della gara LMV Urbino Calcio 1921 – SSD Montefano Calcio del 12.9.2021, insultando per motivi di colore della pelle il calciatore della società SSD Montefano Calcio, sig. Pape Salif Cisse, aprostofandolo con la seguente espressione “ *mangia banane del cazzo* “;

- la società **S.S.D. Montefano Calcio** a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. Marco Rocchi, così come descritta nel precedente capo di incolpazione.

 Con nota del 3 febbraio 2022 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per la riunione del 21 febbraio 2022, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

 Alla riunione di trattazione del 21 febbraio 2022, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura federale, avvocato Fabrizio La Rocca, il calciatore deferito Rocchi Marco, il signor Bonacci Stefano, presidente della società deferita, entrambi assistiti per delega in atti dall’avv. Renzo Merlini, sostituito in udienza dall’avv. Martina Perticarari.

 Il rappresentante della Procura federale, riportandosi agli atti del deferimento, ne illustrava ulteriormente i motivi, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati e concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti.

 IL difensore dei deferiti contestava le affermazioni della Procura in quanto infondata, si riportava alla memoria difensiva depositata in atti e chiedeva l’ammissione dei mezzi istruttori ivi richiesti, e comunque la reiezione del deferimento.

 Al termine della discussione il rappresentante della procura chiedeva l’accoglimento del deferimento con l’applicazione delle seguenti sanzioni:

 - per il calciatore ROCCHI MARCO la squalifica per 10 gare;

 - per la società MONTEFANO CALCIO l’ammenda di € 1.000,00.

 Il difensore chiedeva il proscioglimento dei deferiti.

 Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

 Al termine della discussione in camera di consiglio, il Tribunale decideva di convocare a chiarimenti l’arbitro della gara ed i due assistenti che venivano convocati per l’udienza dell’8 marzo 2022 ore 17.30 e seguenti, alla quale veniva rinviato il procedimento, pubblicando la relativa ordinanza e notificandola alle parti.

 Alla udienza dell’8 marzo 2022 erano presenti il rappresentante della Procura federale ed il signor Bonacci Stefano, presidente della società deferita, assistito unitamente al calciatore deferito assente, per delega in atti dall’avv. Renzo Merlini, sostituito in udienza dall’avv. Martina Perticarari.

 Venivano quindi sentiti a chiarimenti i due assistenti di parte, presenti, mentre l’arbitro faceva pervenire certificazione medica che ne attestava l’impossibilità a presenziare.

 Al termine delle due audizioni il Tribunale si ritirava in camera di consiglio e decideva che, stante quanto dichiarato e chiarito dai due assistenti di parte, risultava superfluo riconvocare l’arbitro per la sua audizione e quindi invitava le parti a precisare le rispettive richieste che venivano ribadite come segue.

 Al termine della discussione il rappresentante della procura chiedeva l’accoglimento del deferimento con l’applicazione delle seguenti sanzioni:

 - per il calciatore ROCCHI MARCO la squalifica per 10 gare;

 - per la società MONTEFANO CALCIO l’ammenda di € 1.000,00.

 Il difensore chiedeva il proscioglimento dei deferiti.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale e del difensore dei deferiti, decide di non accogliere il deferimento per i motivi appresso descritti.

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, ed in particolare dal referto arbitrale e dai chiarimenti forniti dai due assistenti di parte, non risultano provati gli addebiti contestati ai deferiti.

Va innanzitutto osservato che l’indagine è nata da un articolo del 15-9-2021 in cui si ipotizzava che durante la gara Urbino – Montefano il portiere della squadra avversaria avesse detto per due volte la frase “ mangia banane “ al calciatore senegalese dell’Urbino, Salif Pape Cissè Dakar.

 Conseguentemente la Procura federale ha raccolto le dichiarazioni dei due giocatori interessati alla vicenda, Rocchi Marco e Salif Pape Cissè Dakar, nonché di alcuni dirigenti delle due squadre, ed esattamente di Pazzaglia Andrea, Amati Francesco, Lucarini Mirco, Montalti Maurizio, Presidente, dirigenti ed allenatore della società LMV URBINO CALCIO e Bonacci Stefano, Presidente del MONTEFANO CALCIO.

In base alle dichiarazioni raccolte, la Procura federale ha predisposto e notificato il deferimento al calciatore ROCCHI MARCO ed alla società MONTEFANO CALCIO i quali a mezzo del proprio legale hanno depositato una memoria difensiva, contestando il deferimento, chiedendo l’ammissione di mezzi istruttori e comunque la reiezione del deferimento in quanto infondato e comunque non provato.

Il Tribunale, come previsto dall’articolo 50 CGS, ha deciso di convocare a chiarimenti l’arbitro della gara ed i due assistenti in quanto è stato espressamente specificato nell’addebito mosso al calciatore ROCCHI MARCO che egli avrebbe rivolto al calciatore avversario per due volte la frase *“mangia banane del cazzo”* ***all’inizio del secondo tempo ed alla fine della gara:*** alla luce di tale precisa indicazione temporale del momento in cui sarebbero avvenuti i due presunti comportamenti discriminatori risulta evidente che gli stessi sarebbero accaduti – secondo l’accusa – sotto il controllo dell’arbitro e dei due assistenti per cui avrebbero dovuto essere segnalati nel referto se percepiti dalla terna arbitrale.

 Tale precisa indicazione temporale ( inizio del secondo tempo e termine della gara ) è stata confermata nelle audizioni effettuate in sede di indagine dalla procura sia dal calciatore Cisse’ che dal Presidente Andrea Pazzaglia ( che ha precisato di averle sentite dalla Tribuna ), nonché dal dirigente Francesco Amati, mentre l’allenatore Maurizio Montalti ha anch’egli precisato che le frasi razziali sarebbero state udite anche dalla Tribuna.

L’audizione a chiarimenti dei due assistenti di gara ha consentito al tribunale di avere conferma di quanto già scritto nel referto, ovvero che nessun componente della terna arbitrale ha sentito il deferito ROCCHI MARCO rivolgere al giocatore Cissè la frase discriminatoria.

L’assitente n. 1 Francesco Bilò ha precisato che nel secondo tempo egli ha svolto il proprio compito nella parte opposta del campo a dove si trovava il ROCCHI, nella parte ove si trovano le panchine e la tribuna e che all’inizio del secondo tempo c’è stato qualche scambio di parole tra i due calciatori senza che egli abbia mai udito il Rocchi rivolgere al Cissè la frase incriminata.

Egli ha confermato di non aver sentito il Rocchi pronunciare la frase discriminatoria nemmeno al termine della gara quando lui si trovava all’uscita che porta agli spogliatoi.

Anche l’assistente n. 2 Luigi Domenella ha confermato di non aver mai sentito il Rocchi pronunciare la frase discriminatoria, né all’inizio del secondo tempo né alla fine della gara, precisando che nel secondo tempo egli ha svolto il suo compito dalla parte opposta rispetto alle panchine ed alla tribuna la nella metà campo ove si trovava il Rocchi.

Lo stesso ha anche specificato che all’inizio del secondo tempo i due calciatori sono venuti a contatto in una normale azione di gioco e che in tale frangente il Cissè si è lamentato con lui, dicendogli “ Non ha sentito cosa mi ha detto ? “: tale episodio è avvenuto ad una distanza di circa 30 metri dall’assistente n. 2 ed a circa 60 metri dalla tribunale principale.

In base al referto arbitrale ed ai chiarimenti forniti dai due assistenti che costituiscono “ *prova legale assistita da fede privilegiata “* non risulta in alcun modo provato che il calciatore Rocchi Marco abbia rivolto al Cissè la frase discriminatoria indicata nel deferimento che pertanto non può essere accolto.

La precisa scansione temporale indicata dalla procura ( inizio secondo tempo e fine della gara ) non lasciano dubbi in merito al fatto che l’addebito contestato sarebbe avvenuto sotto il pieno controllo della terna arbitrale: non essendo stata audita la frase né dall’arbitro né i due assistenti non risulta possibile stabilire che il Rocchi abbia effettivamente rivolto la frase discriminatoria al Cissè, essendo state del tutto smentite le dichiarazioni del Presidente, del dirigente e dell’allenatore della LMV Urbino Calcio che hanno dichiarato di aver sentito la frase dalla tribuna e dalla panchina.

Risulta infatti evidente che, se tali loro dichiarazioni corrispondessero al vero, la frase sarebbe stata pronunciata dal Rocchi a voce molto alta ed avrebbe dovuto essere obbligatoriamente sentita sia dall’arbitro che dai due assistenti che si trovavano ad una distanza molto inferiore dai due calciatori rispetto alla tribuna ed alla panchina.

Da quanto accertato dal tribunale, non esiste alcuna prova - proveniente da fonte imparziale e suscettibile di essere valutata in conformità o in antitesi con le dichiarazioni dei direttori di gara - che il Rocchi abbia rivolto la frase discriminatoria al Cissè per cui il deferimento non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale, all’esito della camera di consiglio, respinge il deferimento.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 8 marzo 2022.

 Il Relatore Il Presidente

 F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 12 marzo 2022

 Il Segretario f.f.

 F.to in originale

 Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 24/03/2022.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 14/03/2022.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |